



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)
23 aprile 2015

Causa F-54/14

François Vainker
contro
Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Copertura del posto di giureconsulto del Parlamento —
Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Cessazione definitiva dal servizio alla data di
presentazione del ricorso — Carenza d'interesse ad agire — Ricorso per risarcimento danni —
Domanda di risarcimento non precisato — Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell'articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Vainker chiede, da un lato, l'annullamento della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 9 settembre 2013 di nominare il sig. X sul posto di giureconsulto del Parlamento e, dall'altro, la fissazione di un importo a titolo di risarcimento dei danni derivanti dagli illeciti amministrativi constatati.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Vainker sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

1. Ricorsi dei funzionari — Interesse ad agire — Valutazione al momento della presentazione del ricorso — Decisione di nomina — Ricorso di annullamento proposto da un funzionario collocato a riposo prima della proposizione del ricorso — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2. Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell'oggetto della controversia — Esposizione chiara e precisa dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un'istituzione
[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 35, § 1, d) ed e)]

1. Affinché un funzionario o un ex-funzionario possa proporre un ricorso, ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, diretto all'annullamento di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina di procedere a una nomina, occorre che esso abbia un interesse personale all'annullamento dell'atto impugnato, in quanto un siffatto interesse presuppone che la domanda, in virtù del risultato prodotto, possa procurargli un vantaggio. Quale condizione di ricevibilità, l'interesse del ricorrente ad agire dev'essere valutato al momento della presentazione del ricorso.

Infatti, un ex-funzionario che al momento della proposizione del suo ricorso sia stato collocato a riposo e che quindi non fa più parte della funzione pubblica dell'Unione europea non potrebbe più, in caso di annullamento della decisione di nomina da parte del Tribunale della funzione pubblica, candidarsi per il posto controverso, in quanto non soddisferebbe più uno dei requisiti di idoneità previsti nell'avviso di posto vacante, vale a dire quello di essere funzionario. Di conseguenza, non essendo più idoneo a coprire il posto controverso al momento della proposizione del suo ricorso, l'ex-funzionario non ha alcun interesse personale a che la decisione di nomina sia annullata, dal momento che un siffatto annullamento non può procurargli alcun vantaggio.

Il fatto che l'ex-funzionario sia stato collocato a riposo su sua richiesta, prima di aver raggiunto l'età in cui sarebbe stato collocato a riposo d'ufficio, non rimette in discussione tale conclusione. Dalla lettura combinata dell'articolo 47, lettera f), e dell'articolo 52, lettera b), dello Statuto risulta infatti che il collocamento a riposo anticipato, concesso a seguito di una domanda presentata in tal senso dall'interessato, comporta la cessazione definitiva dalle funzioni. Le conseguenze di un siffatto collocamento a riposo sono pertanto le stesse che in caso di dimissioni.

Sebbene l'ex-funzionario non abbia più alcun interesse legittimo all'annullamento della decisione di nomina, esso conserva tuttavia un interesse a chiedere un giudizio su tale nomina nell'ambito di una domanda per il risarcimento del danno, materiale e morale, che egli ritiene di aver subito a causa di diversi errori commessi dalla sua amministrazione.

(v. punti 17-19, 22 e 25)

Riferimento:

Corte: sentenza Del Plato/Commissione, 126/87, EU:C:1989:115, punti 18-20

Tribunale di primo grado: sentenze Marcato/Commissione, T-82/89, EU:T:1990:77, punto 54; Moritz/Commissione, T-20/89, EU:T:1990:80, punto 15; Latham/Commissione, T-82/91, EU:T:1994:14, punti 24-26; Moat/Commissione, T-41/95, EU:T:1996:87, punto 26; Contargyris/Consiglio, T-6/96, EU:T:1997:76, punto 32, e Combescot/Commissione, T-250/04, EU:T:2007:262, punto 28

Tribunale dell'Unione europea: sentenza Commissione/Q, T-80/09 P, EU:T:2011:347, punto 156, e la giurisprudenza citata, e ordinanza Attey e a./Consiglio, T-118/11, T-123/11 e T-124/11, EU:T:2012:270, punto 28

2. Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, il ricorso deve contenere, in particolare, l'oggetto della controversia e l'esposizione dei motivi invocati. Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto a ottenere il risarcimento di danni causati da un'istituzione dell'Unione deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per cui esso ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che afferma di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno. Per contro, una domanda diretta ad ottenere un qualsivoglia risarcimento manca della necessaria precisione e va quindi ritenuta irricevibile.

Non soddisfa i requisiti dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica un ricorso in cui il ricorrente non deduce di aver subito danni o pregiudizi, quali un danno morale o la perdita di reddito, non precisa se l'indennizzo richiesto sarebbe

diretto a compensare un danno morale o un danno materiale o entrambi, non quantifica l'importo dei danni che avrebbe subito e non indica nemmeno con sufficiente precisione gli elementi di fatto che consentono di valutarne la natura e l'entità.

(v. punti 26 e 27)

Riferimento:

Corte: sentenza Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, 5/71, EU:C:1971:116, punto 9

Tribunale di primo grado: ordinanze Osorio/Commissione, T-505/93, EU:T:1994:76, punto 33, e Moat/Commissione, T-112/94, EU:T:1995:31, punto 32

Tribunale della funzione pubblica: sentenza N/Commissione, F-95/05, EU:F:2007:226, punto 86